



(Allegato 2)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022
Bando INTERVENTO B
periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023
(Azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5)

1. PREMESSA

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768 ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. RISORSE FINANZIARIE, INTERVENTI E AZIONI

L'intero INTERVENTO B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali", articolato nelle azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 verrà finanziato nel per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023. Tale intervento è volto a favorire la crescita delle aziende apistiche e delle forme associate operanti in Piemonte.

INTERVENTO B		
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	290.000	60% - 75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	96.500	60% - 75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciame, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	96.500	60% - 75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	246.400	60% - 75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la	262.800	60% - 75%

conservazione dei prodotti dell'apicoltura		
--	--	--

*Contributo: Come previsto dal D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768, la percentuale di contributo varia in funzione del beneficiario richiedente:

- 60%: singole aziende apistiche;
- 75%: forme associate.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

3. BENEFICIARI - REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella soprastante le seguenti tipologie di beneficiario:

- a. forme associate;
- b. singole aziende apistiche;

a. Forme associate:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
- dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

b. Singole aziende apistiche:

possono accedere alla concessione dei contributi per investimenti gli apicoltori singoli o associati con sede legale nel territorio della regione Piemonte in possesso dei seguenti requisiti:

- avere presentato denuncia annuale di possesso alveari per annualità **2022** attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale (BDN apistica);
- essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- condurre almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento (**2022**) apistico nazionale;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico sanitarie se di terzi.

4. CONTRIBUTO DISPONIBILE E LIMITI DI SPESA

● **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE FORME ASSOCIATE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	145.000	75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	48.250	75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	48.250	75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	123.200	75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	131.400	75%

● **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	145.000	60%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	48.250	60%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	48.250	60%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	123.200	60%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento	131.400	60%

delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura		
---	--	--

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata come singola azienda apistica.

Ai fini della concessione del contributo, per le singole aziende apistiche, dopo i controlli di ricevibilità e ammissibilità, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati risultanti dai criteri di priorità fissati al punto 5 “criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)”. In seguito verrà stilata una graduatoria delle domande ricevute e complete del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Le domande con esito istruttorio di ammissibilità positivo saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari a euro 496.100,00 come stabilito dalla D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022.

Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo** corrispondente ad una spesa ammissibile di **euro 2.500,00**. La **spesa massima** ammissibile è di euro **20.000,00**.

Nel caso in cui la domanda di premio contenga anche le azioni **b.4 e/o b.5**, **oppure contenga entrambe le azioni b4 e b5**, la spesa massima ammissibile sarà pari a **30.000 euro**.

Per quanto riguarda le forme associate l'intero importo disponibile pari a euro 496.100,00 verrà ripartito sulla base dei Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

In seguito alla chiusi i bandi, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie rese disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO

● Criteri di riparto (validi per le forme associate)

Al fine di ripartire tra i richiedenti gli importi disponibili per l'intervento B, si procede suddividendo tali importi di contributo assegnato sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

● Criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l'accesso al contributo, viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura negli ultimi due anni;

- Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nel predetto limite;
- Aziende apistiche con sede legale situata in zona di montagna;
- Aziende apistiche con sede legale situata in collina o pianura;
- Imprenditori agricoli professionali (IAP) risultante dal fascicolo aziendale;
- Apicoltori biologici.

A parità di punteggio viene data priorità al beneficiario di età inferiore. In subordine, sarà assegnata priorità agli apicoltori in possesso del maggior numero di alveari.

CRITERIO	PUNTEGGIO
Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura negli ultimi due anni	10
Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti	7
Aziende apistiche con sede legale (indicare Comune, foglio, particella) situata in zona di <u>montagna</u>	7
Aziende apistiche con sede legale (Comune, foglio, particella) situata in <u>collina e pianura</u>	5
Imprenditori agricoli professionali (IAP)	5
Apicoltori biologici	5

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

6. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;

- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(*) Le **spese generali possono essere richieste unicamente dalle forme associate**. Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda l'acquisto dei beni da parte delle forme associate, al fine della successiva distribuzione ai propri associati, come previsto all'art. 5 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, l'importo richiesto dalla forma associata all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta (risultante in fattura) per l'acquisto del bene/servizio ed il contributo pubblico ricevuto.

I singoli apicoltori a cui verranno distribuiti del materiale di cui all'art.5, comma 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022 potranno ricevere i beni solo per il tramite di UNA forma associata.

Per le **azioni b.1 (punti 1,2,3), b.2, b.4, b.5** la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre** preventivi di spesa.

Si precisa che i tre preventivi devono risultare confrontabili, ossia presentare le medesime voci di spesa. I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio. Deve essere inserito in domanda di aiuto il preventivo che presenta l'importo inferiore.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica i motivi della scelta del bene e dell'unicità del preventivo proposto. Solo in tale caso è necessario che il beneficiario fornisca nella relazione tecnica elementi a motivazione della scelta.

Ai sensi del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in:

- un anno per il materiale biologico (azione b.3);
- tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Azione b.1. - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe
3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:
 - acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
 - servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
4. Acquisto di presidi sanitari veterinari

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'apicoltore e dovranno fornire a rendiconto l'elenco degli apicoltori beneficiari, indicando tipologia e numero di presidi sanitari acquistati e distribuiti.

L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati, e gli stessi verranno consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna o vendita all'apicoltore da parte del canale autorizzato, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti.

Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi sanitari presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Il servizio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che ne dovessero fare richiesta.

	<u>Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche</u>
PRESIDI SANITARI	Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore
	Euro 10,00 per alveare

Nel caso delle forme associate il riparto del contributo concedibile verrà effettuato attraverso i "Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

Azione b.2. – Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;

4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Azione b.3. - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

Acquisto di nuclei, pacchi d'api e api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*.

Per le corrette definizioni di nucleo, ape regina e pacco d'api si rimanda al comma 2, art. 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

Spesa massima ammissibile forfettaria:

- per nucleo con regina: Euro 115,00
- per ape regina: Euro 20,00
- per pacco d'api con regina: Euro 115,00
- per pacco d'api senza regina: Euro 95,00

I valori della spesa massima ammissibile forfettaria sopra riportati sono maggiorati del **+10%** se provenienti da filiera biologica (per il riconoscimento è richiesta la presentazione della **certificazione biologica**).

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del Decreto, il materiale biologico (nuclei, pacchi d'api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica*.

La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016, al momento dell'acquisto le famiglie o i nuclei devono essere corredati da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL qualora tale materiale vivo provenga fuori dalla Regione Piemonte.

L'art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in **un anno** il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l'anno 2023.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il fornitore di materiale apistico vivo e l'apicoltore beneficiario. È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti. Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Azione b.4. - Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo

DEMARCAZIONE con ACA 18- Impegni per l'apicoltura

Si segnala che gli investimenti relativi alla razionalizzazione della transumanza (azione b.4.) sono finanziati attraverso il presente intervento solo se l'esercizio del nomadismo è realizzato in aree non comprese in ACA 18 - Impegni per l'apicoltura. Pertanto, coloro che aderiranno ad ACA 18 non potranno effettuare gli investimenti per l'intervento B, azione b.4.

Azione b.5. - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:

1. attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software) per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ad esempio:

- acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione;
- conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale (DPI).

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;

- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 febbraio 2023 fino al ~~10-marzo~~ 15 marzo 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Il CUP MASTER è un codice alfanumerico reperibile al seguente link: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> nella scheda bando apicoltura "Apicoltura. Bando 2023 per corsi di aggiornamento e di formazione, attività di informazione e promozione, investimenti."

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile." In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del "QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati" della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Modello "DICHIARAZIONE DOMANDA AIUTO" da allegare come autocertificazione utilizzando l'Allegato A
- TRE PREVENTIVI (OVE RICHIESTO- vedi primo paragrafo del punto 7.)
- RELAZIONE TECNICA illustrando le finalità dell'adesione alle azioni i cui contenuti da allegare alla domanda di aiuto sono:

1 - Il soggetto proponente

Descrivere il tipo di attività (es. apicoltore nomade o stanziale, presenza o meno di laboratorio, vendita diretta, numero di alveari e apiari, tipologie di mieli prodotti)

2 - Obiettivi e finalità

Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni, evidenziando che non si tratta di interventi di mera sostituzione (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, suddiviso per soci con partita IVA e senza partita IVA, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati) ripartiti per provincia (file in formato .pdf), lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato excel per e-mail semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it, rodolfo.marliani@regione.piemonte.it;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- autocertificazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022);
- relazione tecnica, allegata alla domanda di aiuto, in cui dovranno essere descritti, per ciascuna tipologia di azione, gli obiettivi, le tipologie di attività e investimenti previsti e le modalità di svolgimento, con indicazione del numero potenziale di apicoltori beneficiari, evidenziando che non si tratta di interventi di mera sostituzione (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

Le forme associate dovranno fornire l'elenco degli apicoltori a cui distribuiranno il materiale di cui al comma 2, articolo 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non ammissibili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata, entro il 30 aprile 2023, a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 1° luglio 2023 attraverso il portale SIAN servizio “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA “Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.1 del 26/04/2022” scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991>

All'interno del “QUADRO E - Altra documentazione da allegare” della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- **OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al punto 7)**

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- **OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al punto 7)**

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo. All'interno della fattura è necessario **inserire la dicitura “Reg. 2115/2021” e CUP (master o personale)**.

Fornire inoltre l'elenco degli apicoltori che hanno usufruito delle azioni o del servizio svolto collettivamente dalle forme associate nell'ambito di ciascuna azione, inclusi i trattamenti, il numero di alveari trattati nell'ambito dell'azione b. 1 – punto 3 (sterilizzazione/disinfezione) e punto 4 (presidi sanitari)

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato

da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Al momento della domanda di pagamento deve essere fornita una fotografia georeferenziata (coordinate GPS) dei beni acquistati.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili, finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 che integra la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462, sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;

- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
- Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

Si specifica che in tale procedimento “Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27” in relazione alle singole aziende apistiche il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;

- Il procedimento “Approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall’avvio del procedimento.

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle Istruzioni Operative n.3/2023 di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa e l’importo del contributo.

Entro il 25 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all’ultimazione dell’istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all’accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

13. RINUNCIA ALL’AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetaliesanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 aprile** all’Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell’applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti**: la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.
- **rinuncia parziale degli aiuti**: la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

14. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.
- b) Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore al 20% (accertata in fase di rendicontazione) di quelle approvate senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 aprile della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche, per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

16. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

18. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

19. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

20. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

21. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

22. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebitato (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link ["https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977"](https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977)
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."

- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link ["https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF"](https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF)